

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2004;

Vista la richiesta presentata il 27/10/2004, protocollo n.10738, dal dott. Alessandro MASSARI, dipendente di ruolo presso il settore, "Segreteria generale" con rapporto di lavoro a part-time verticale al 50%, per usufruire di 6 giorni non consecutivi di "Congedo parentale" non retribuito per la figlia Laura, nata a Rimini il 4 dicembre 2002, ai sensi dell'art. 32 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 151/2001, nelle date di seguito indicate:

mese di DICEMBRE 2004 : 13 - 14 - 20 - 21 - 27 - 28;

Dato atto che il dipendente effettua la propria prestazione lavorativa a part-time verticale nelle giornate

di lunedì, martedì e mercoledì e che le giornate di congedo parentale come sopra richieste ricadono nelle giornate di lunedì e/o martedì, mentre il mercoledì il dipendente presta regolarmente servizio;

Visto l'art. 32 del D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 che stabilisce il diritto di ciascun genitore di astenersi dal lavoro dopo il periodo di astensione obbligatoria, con le modalità previste nello stesso art. 32, nei primi 8 anni di vita del bambino, con il trattamento economico previsto all'art. 34 e che il dipendente ha espressamente richiesto la non retribuzione del congedo;

Dato atto che i periodi di congedo parentale non retribuito sono computati nella anzianità di servizio, ma non maturano ferie nè tredicesima;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro successivo a quello del 1 aprile 1999 che all'art. 17 comma 7 prevede le modalità di fruizione frazionata del congedo parentale;

Dato atto che la richiesta, avanzata nel rispetto del termine minimo di 15 giorni di preavviso ai sensi della vigente normativa e del CCNL di comparto, può essere accolta;

Visto il C.C.N.L. - EL vigente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

D E T E R M I N A

1) - di concedere al dipendente di ruolo dott. Alessandro Massari 6 giorni non consecutivi di "Congedo parentale" non retribuito per la figlia Laura, nata a Rimini il 4 dicembre 2002, ai sensi dell'art. 32 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 151/2001, nelle date di seguito indicate:

mese di DICEMBRE 2004 : 13 - 14 - 20 - 21 - 27 - 28;

2) - stabilire che alla fine di questo periodo il dipendente in totale ha usufruito di 123 giornate di congedo parentale;

3) - di dare atto che il dipendente effettua la propria prestazione lavorativa a part-time verticale nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì e che le giornate di congedo parentale come sopra richieste ricadono nelle giornate di lunedì e/o martedì, mentre il mercoledì il dipendente presta regolarmente servizio;

4) - di stabilire che, per il combinato disposto dall'art. 17 comma 5 e 7 del nuovo CCNL successivo a quello del 1 aprile 1999 e l'art. 34 comma 1 e 5, i 14 giorni non retribuiti richiesti non maturano ferie nè tredicesima;

5) - di individuare nella persona del Dirigente Rag. Lombardu Mariano il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
